

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **319/2004** (ECLI:IT:COST:2004:319)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **ONIDA** - Redattore: **MADDALENA**

Udienza Pubblica del **12/10/2004**; Decisione del **28/10/2004**

Deposito del **04/11/2004**; Pubblicazione in G. U. **10/11/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28812**

Atti decisi:

ORDINANZA N.319 ANNO 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito di quattro decreti del 5 novembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emessi di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con i quali è stato accordato alla Società Edison S.p.a. il prolungamento delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del torrente Vizze e dei fiumi Gardena, Isarco e Adige, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 20 febbraio 1999, depositato in cancelleria l'11 marzo 1999 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 1999.

Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'atto di intervento della Società Edison s.p.a.;

udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Alberto Romano, per la Provincia autonoma di Bolzano, Bruno Capponi, per la Società Edison s.p.a., e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato il 20 febbraio 1999 e depositato il successivo 11 marzo (reg. confl. n. 11 del 1999) la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a quattro decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 5 novembre 1998 - registrati dalla Corte dei conti il 21 dicembre dello stesso anno, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 24 dicembre 1998 -, con i quali è stato accordato alla Società Edison s.p.a. il prolungamento delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico rispettivamente del torrente Vize (impianto Vize), del fiume Gardena (impianto Premesa), del fiume Isarco (impianto Ponte Gardena) e del fiume Adige (impianto Marengo);

che la Provincia autonoma lamenta in primo luogo che i decreti ministeriali impugnati siano stati emanati "senza raggiungere e nemmeno cercare la previa intesa" con essa ricorrente, in violazione delle attribuzioni costituzionali di cui all'art. 12, primo e terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed alle relative norme di attuazione in materia di urbanistica e di opere pubbliche approvate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), anche in relazione al combinato disposto degli artt. 10 e 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che un secondo profilo di censura - con cui la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12, terzo comma, dello statuto speciale di autonomia e delle norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 381 del 1974 - attiene all'omesso invito del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, svoltesi il 15 ottobre 1992 e il 28 maggio 1994, nelle quali sono stati esaminati i provvedimenti in questione di prolungamento delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico;

che la Provincia autonoma sostiene infine che i decreti ministeriali impugnati si porrebbero in contrasto con i principi di tutela delle minoranze linguistiche e di preferenza degli enti provinciali competenti a parità di condizioni nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico: tali decreti, pertanto, violerebbero, sotto questo ulteriore profilo, le norme, sopra indicate, dello statuto speciale di autonomia e di attuazione dello stesso - anche in relazione alla misura 30 del "pacchetto" (misure a favore delle popolazioni altoatesine) del 23 novembre 1969, approvato dal Parlamento italiano in data 4-5 dicembre 1969 e dal Parlamento austriaco in data 16 dicembre 1969, ed in relazione allo scambio di note tra la Repubblica italiana e quella austriaca del 1992 per la cosiddetta chiusura del pacchetto - , ed inoltre gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di autonomia;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza del ricorso;

che è intervenuta la Società Edison s.p.a.;

che la discussione del conflitto di attribuzione così proposto - dopo una serie di rinvii richiesti dalla ricorrente con l'adesione dell'Avvocatura generale dello Stato, motivati in ragione dell'avvio di una procedura transattiva tra la Provincia autonoma e la Società Edison s.p.a. - è stata fissata per l'udienza del 12 ottobre 2004;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano, in esecuzione della delibera della Giunta provinciale n. 2269 del 28 giugno 2004, ha depositato atto di rinuncia al conflitto di attribuzione, unitamente all'accordo transattivo raggiunto con la Società Edison;

che all'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 l'Avvocatura generale dello Stato ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.